

BVGer D-4487/2023 vom 6. November 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4487_2023

FR: TAF D-4487/2023 du 6 novembre 2025

IT: TAF D-4487/2023 del 6 novembre 2025

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 7

Per quanto attiene invece alla circostanza di essere espatriata illegalmente, nell'allegato ricorsuale non è stato fornito alcun nuovo elemento concreto da parte della ricorrente, la quale si è limitata a ribadire quanto già riferito durante la sua audizione (cfr. ricorso, pag. 4). Pertanto, si rimanda integralmente quanto già indicato correttamente dall'autorità inferiore nella propria decisione (cfr. decisione impugnata, pagg. 4-5).

E. 8.1

Infine, quanto alla persecuzione non ritenuta attuale dall'autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di scostarsi da tale conclusione.

E. 8.2

In casu risulta che la ricorrente sia stata processata in Turchia a causa della sua appartenenza al movimento (...); la stessa ha tuttavia potuto beneficiare del "sincero pentimento" secondo l'art. 221 del Codice penale turco (Türk Ceza Kanunu [di seguito: TCK]) (cfr. MdP n. 2/2; MdP 5/15).

E. 8.3

Il "sincero pentimento" è un istituto giuridico previsto dal diritto penale turco che consente, in determinati casi, la riduzione o l'esenzione dalla pena per chi si dissocia volontariamente da un'organizzazione criminale, in particolare terroristica, e collabora in modo concreto con le autorità. Tale collaborazione deve avvenire spontaneamente, e — per essere considerata rilevante ai fini dell'esclusione della pena — deve precedere l'apertura del procedimento preliminare (cfr. Republic of Turkey, Türk Ceza Kanunu, ultimo aggiornamento il 5 marzo 2025, <<https://avsaimincekas.com/de/kanunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar>>, consultato il 24 luglio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, 15.02.2015, <https://www.ecoi.net/en/file/local/1201150/1226_1480070563_turkey-cc-2004-am2016-en.pdf>, consultato il 29 luglio 2025).

E. 8.4

Dagli atti risulta che, in considerazione dell'applicazione del "sincero pentimento", la ricorrente è stata esentata dall'esecuzione della pena prevista per il reato di appartenenza a un'organizzazione terroristica, con l'imposizione, in via alternativa, della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Parallelamente, l'autorità giudiziaria ha disposto la

revoca del

D-4487/2023 Pagina 11 controllo giudiziario e dell'obbligo di firma quindicinale, precedentemente imposti (cfr. MdP n. 5/15). La misura di libertà vigilata è scaduta, come rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), in data (...) gennaio 2021, determinando così la conclusione del procedimento giudiziario a suo carico, circostanza confermata anche dalla stessa interessata (cfr. atto della SEM n. 53/10, D17, pag. 3). Considerato, poi, che la ricorrente ha lasciato il territorio turco in data (...) aprile 2022 (cfr. MdP n. 33/3), ovvero oltre un anno dopo il termine della misura restrittiva applicata in luogo della pena, e che la durata della condizionale, nonostante la possibilità di proroga fino a tre anni prevista dall'art. 221/5 TCK (cfr. ÖNDIN HA- SAN BURAK, Terör Örgütü Üyeli İki Suçunda Etkin Pişmanlık [Pentimento attivo in caso di appartenenza a un'associazione terroristica], in: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi [Rivista dell'Accademia Turca di Giustizia], 15.07.2020, < <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1553481> >, consultato il 29 luglio 2025; Republic of Turkey, Penal Code of Turkey, ultimo aggiornamento il 5 marzo 2025, abgerufen auf < <https://av-saimincekas.com/de/kanunlar/tck-turk-ceza-kanunu/#birinci-bolum-cezalar> >, consultato il 29 luglio 2025), non risulta dagli atti di causa essere stata ordinata, il Tribunale ritiene che l'eventuale persecuzione legata a tale vicenda non possa più considerarsi attuale. Di conseguenza, essa non appare rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8.5

Quanto alla censura ricorsuale, secondo cui la ricorrente – nonostante abbia beneficiato del pentimento attivo e avendo la stessa terminato il periodo di libertà vigilata – dovrebbe essere ammessa al beneficio dell'asilo in ragione dell'aggressione subita poco prima del suo espatrio e del fatto di risultare nell'elenco dei soggetti considerati terroristi (cfr. ricorso, pag. 5), il Tribunale ritiene che tale censura non sia fondata e, pertanto, debba essere respinta. Da un lato poiché, come già esposto in precedenza, la ricorrente non ha reso verosimile di aver subito un'aggressione poco prima del suo espatrio (cfr. supra consid. 6.2), dall'altro poiché la documentazione prodotta con il gravame, consistente in un foglio contenente una lista di nomi di persone e le relative generalità, non risulta in alcun modo idonea a corroborare quanto da lei asserito.

E. 8.6

A titolo completo, in merito alle asserite “ristrutturazioni” processuali, ovvero delle ripetizioni di procedimenti, di cui la ricorrente avrebbe riferito durante le sue audizioni (cfr. atto della SEM n. 31/13, D45 pagg. 9-10), il Tribunale ritiene opportuno evidenziare che, qualora la ricorrente fosse stata effettivamente coinvolta in ulteriori procedimenti giudiziari, oltre a quelli già conosciuti, ne sarebbe con ogni probabilità venuta a conoscenza, disponendo la stessa dell'accesso alla piattaforma E-Devlet. In tal caso,

D-4487/2023 Pagina 12 avrebbe potuto – e dovuto – fornire la relativa documentazione.

Tuttavia, considerato anche il tempo trascorso, nulla è stato prodotto in tal senso. Ne consegue che le affermazioni della ricorrente circa presunte “ristrutturazioni” processuali a suo carico appaiono del tutto speculative e prive di qualsiasi riscontro probatorio agli atti.

E. 9

Visto quanto sopra, si deve concludere che le censure ricorsuali non sono in grado di sovvertire le conclusioni dell'autorità inferiore, le quali vengono integralmente confermate da parte del Tribunale.

E. 10

In esito, non essendo l'autorità inferiore incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), il ricorso deve essere respinto e la decisione con- fermata.

E. 11

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, poiché le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di proba- bilità di successo e potendo inoltre partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso (art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali non vengono quindi prele- vate.

E. 12.1

Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, quale patrocinatrice d'ufficio.

E. 12.2

Nei casi di nomina di una patrocinatrice d'ufficio, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d'asilo il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 100 e 150 franchi – essendo precisato che le spese non necessarie non sono indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Nello specifico, la patrocinatrice non ha presentato una nota d'onorario relativa alle prestazioni da lei svolte. Tuttavia, chiamato a fissare l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il Tribunale ritiene opportuno accordarle un importo complessivo di

D-4487/2023 Pagina 13 CHF 500.– in considerazione della ridotta complessità degli atti di causa (artt. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1-2 e 12 TS-TAF).

E. 13

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4487/2023 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La signora Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, è nominata quale patrocinatrice d'ufficio. 5. Alla patrocinatrice d'ufficio è accordato un onorario di CHF 500.– a carico della cassa del Tribunale. La ricorrente sarà tenuta a rimborsare tale im- porto al Tribunale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

D-4487/2023 Pagina 15 Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente con in allegato il modulo "Indirizzo per il pagamento" (raccomandata) – SEM, per l'incarto N (...) (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.